

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

Titolo I - Criteri Generali

ARTICOLO 1 (Oggetto e definizioni)

1 - Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri attraverso cui la Fondazione opera nei settori di intervento previsti dall'art 4 dello Statuto.

2 - Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per erogazione qualsiasi finanziamento diretto o indiretto in denaro o in natura effettuato dalla Fondazione a favore di soggetti pubblici o privati, anche se legati alla Fondazione stessa da vincoli di carattere patrimoniale ed organizzativo, per la realizzazione di progetti nei settori di intervento previsti statutariamente della Fondazione medesima.
- b) per intervento diretto qualunque forma di attività comunque organizzata, avente anche carattere continuativo, realizzata direttamente dalla Fondazione, eventualmente con la collaborazione di terzi al fine di perseguire i fini statuari
- c) per programma erogativo l'insieme di azioni coordinate complessivamente dirette al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità della Fondazione.
- d) per progetto esecutivo qualunque forma di attività comunque organizzata, svolta nei settori di intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato.
- e) per erogazione di sostegno istituzionale qualsiasi finanziamento, diretto o indiretto, in denaro o in natura, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati e destinato a sostenere l'attività ordinaria di una organizzazione piuttosto che la realizzazione di uno specifico progetto.

3 - Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

ARTICOLO 2 (Principi generali)

1 - La Fondazione, nell'ambito dei principi di sussidiarietà, svolge la propria attività mediante contribuzioni in denaro o in natura a favore di terzi oppure con iniziative dirette attuate nell'ambito dei progetti propri o significativi, anche a carattere pluriennale.

Nel documento programmatico previsionale annuale è indicata la ripartizione delle risorse tra progetti di terzi, e i progetti propri e significativi demandati al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle linee guida dettate dall'Organo di Indirizzo.

2 - La Fondazione opera esclusivamente nei settori previsti dalle vigenti normative e tempo per tempo prescelti dall'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

3 - Possono ottenere erogazioni od essere partner di progetto esclusivamente i soggetti e le organizzazioni aventi un indiscusso valore sociale e per progetti e/o iniziative idonee a incidere positivamente e in maniera rilevante nei settori di intervento, tenuto conto della entità della erogazione, del settore verso cui è rivolta, nonché dell'ambito territoriale di operatività.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

4 - Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, anche attraverso la promozione, la costituzione o la partecipazione ad organismi comunque costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con lo Statuto.

5 - La Fondazione può altresì aderire ad attività consortili o associative, sia italiane che estere, ed intraprendere ogni altra azione sia ritenuta opportuna ed utile per perseguire le proprie finalità, purché compatibile con lo Statuto.

6 - La scelta delle attività e delle organizzazioni destinatarie di erogazioni deve avvenire sulla base dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione ed essere funzionale allo sviluppo sostenibile della comunità di riferimento. Deve avere piena corrispondenza con i fini della Fondazione, in ordine a meritevolezza e rilievo sociale della organizzazione e del progetto finanziato che deve essere corredato da appropriato studio di fattibilità. Ciascun finanziamento viene giudicato attraverso una attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, non escludendo anche ipotesi di rotazione dei beneficiari.

7 - Il processo di selezione delle iniziative è finalizzato ad una valutazione di merito, sia assoluta sia comparativa rispetto ad iniziative di analogo contenuto.

I progetti diretti sono realizzati a seguito di preventiva valutazione di maggior efficacia ed efficienza rispetto al finanziamento di iniziative di terzi.

ARTICOLO 3 (Soggetti destinatari)

1 - La Fondazione può disporre erogazioni e attivare progetti diretti, nel rispetto dei requisiti di Legge, esclusivamente a favore di soggetti:

- a) che perseguano scopi di utilità sociale o di promozione nei settori di intervento già individuati.
- b) operino nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta la erogazione.
- c) non abbiano finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere attestata anche attraverso il divieto statutario di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fonti, riserve o capitale durante la vita del beneficiario, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge, nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro soggetto senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

2 - Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di enti con fini di lucro, imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali, delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni e delle imprese sociali di cui alla Legge n. 118 del 13 giugno 2005; partiti o movimenti politici; organizzazioni sindacali o di patronato, nonché di soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione, o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

Titolo II - Modalità di intervento

ARTICOLO 4

(Erogazioni pluriennali e di sostegno istituzionale)

1 - La Fondazione di norma sostiene progetti destinati a concludersi in un arco temporale definito o attività che, grazie al contributo iniziale della Fondazione, siano in grado, dopo una prima fase di avvio, di poter procedere autonomamente.

ARTICOLO 5

(Erogazioni dirette di fondi assegnati al Presidente della Fondazione)

1 - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione riserverà annualmente un importo massimo di 60.000 Euro, e conferirà apposita delega, per la gestione del fondo, al Presidente al fine di fronteggiare interventi minimali e/o che rivestano carattere di urgenza.

2 - L'eventuale residuo resterà a disposizione del Presidente e sarà cumulabile con l'assegnazione nell'anno successivo per gli stessi scopi sopra indicati.

ARTICOLO 6

(Modalità di perseguimento dei fini istituzionali)

1 - Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione - oltre al sostegno di iniziative di terzi di cui al successivo articolo 9 - può promuovere e realizzare, in tutto o in parte, progetti propri della Fondazione o partecipare attivamente a progetti rilevanti e di ampia valenza sociale promossi da terzi (c.d. "*progetti significativi*").

2 - Per la realizzazione dei progetti della Fondazione, nonché di quelli promossi da terzi, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Indirizzo della Fondazione possono collaborare, sia nelle fasi progettuali che in quelle di realizzazione e di valutazione, con soggetti esterni che - per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità ed efficienza dei servizi erogati - sono in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali.

Titolo III – Scelta delle attività

ARTICOLO 7

(Piano di Programmazione Pluriennale)

1 - Entro il mese di ottobre di ogni triennio l'Organo di Indirizzo approva il Piano di Programmazione Pluriennale a norma dell'art 24 lettera i) dello Statuto.

2 - Il Piano di Programmazione Pluriennale viene redatto in termini di programmazione per un triennio, ed è attuato annualmente ai sensi del successivo art. 8. Nel corso del triennio può essere aggiornato per tener conto di eventuali mutamenti del quadro generale di riferimento.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

3 –Il Piano di Programmazione Pluriennale tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed alla utilizzazione del patrimonio, individua le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità e gli strumenti di intervento nel periodo considerato, evidenziando l'importo massimo delle risorse da destinare al finanziamento dei diversi settori di intervento. Il Consiglio di Amministrazione, nell'impegnare le risorse per l'attività istituzionale, dovrà tener conto, oltre del limite massimo di cui sopra, anche degli effettivi andamenti reddituali della Fondazione verificatisi nei primi mesi dell'anno, riducendo se del caso l'utilizzo dei fondi ove si possono paventare significative riduzioni dell'avanzo di gestione che non consentano un adeguato ripristino delle disponibilità utilizzate.

4 – Il Piano di Programmazione Pluriennale può prevedere l'eventuale decisione di costituire imprese strumentali nei settori rilevanti, secondo quanto previsto dall'art 6 comma 1.d.lgs.17 maggio 1999 n. 153 e lettera k) art. 24 dello Statuto.

5 - Il Piano di Programmazione Pluriennale contiene gli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deve attenersi nell'esercizio dei propri poteri.

6 - L'Organo di Indirizzo, in relazione anche ad eventi successivi all'adozione del piano, può apportare modifiche al Piano di Programmazione Pluriennale, ad eccezione dei progetti già in corso. Ogni modifica deve essere specificatamente motivata ed é votata con la maggioranza assoluta dei componenti l'Organo di Indirizzo.

ARTICOLO 8

(Documento programmatico previsionale annuale)

1 - Sulla base del programma pluriennale di attività determinato dall'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione predispose il documento programmatico previsionale annuale che, a norma dell'art 24 lett j) dello Statuto, è poi sottoposto alla approvazione dell'Organo di Indirizzo.

2 - Per lo svolgimento della attività istituzionale a favore di terzi relativa a ciascun programma annuale, la Fondazione predispose gli strumenti ritenuti maggiormente idonei, assicurando la massima trasparenza ed informativa esterna sulle modalità adottate per la loro selezione.

3 – Il ricorso ai bandi di erogazione non è da ritenersi vincolante per i progetti propri e/o significativi, per i quali vi sia attività diretta della Fondazione con coinvolgimento di soggetti esterni, sia nelle fasi di co-progettazione, che di realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

Titolo IV - Selezione degli interventi

ARTICOLO 9

(Contributi ad iniziative di terzi)

1 – Tra gli strumenti di selezione delle iniziative di terzi la Fondazione, per ciascun DPP annuale, può decidere di emanare uno o più bandi di erogazione che vengono resi pubblici secondo le modalità di cui al successivo art 18. La Fondazione può altresì decidere di provvedere ad altre forme di pubblicità anche attraverso l'invio del bando ai soggetti potenzialmente interessati o mediante attivazione di procedure dirette di ascolto dei bisogni del territorio basate su incontri, individuali o collettivi, di potenziali stakeholders.

2 – Nel bando sono sempre specificati i seguenti elementi :

- a) il settore in cui devono essere realizzati i progetti per i quali é richiesto un contributo, il relativo ambito territoriale, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e le linee guida che essa intende privilegiare;
- b) l'importo massimo del finanziamento erogabile e la durata;
- c) gli eventuali adempimenti, anche documentali e di comunicazione, posti a carico dei destinatari dei contributi;
- d) i requisiti che i soggetti destinatari devono necessariamente possedere per poter presentare domanda, oltre a quelli riportati dall'art 3;
- e) la documentazione richiesta ai destinatari;
- f) un termine, decorrente dalla pubblicazione del bando, e non inferiore a trenta giorni, entro il quale è necessario che i soggetti interessati presentino la propria domanda;
- g) il soggetto responsabile a cui è possibile rivolgersi per chiedere chiarimenti in ordine ai contenuti del bando ed alle relative procedure;
- h) l'eventuale previsione che ad uno o più esperti sia affidato il compito di valutare le domande di erogazione sulla base dei criteri di cui all'art 14 e degli altri previsti dal Bando;
- i) la percentuale minima di co-finanziamento obbligatoriamente richiesta ai partecipanti al bando nonché la documentazione necessaria per attestare la realizzazione del progetto, anche in relazione all'entità del contributo concesso rispetto alla richiesta. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire una soglia sotto la quale il contributo della Fondazione può essere anche a copertura integrale del progetto;
- l) le modalità di erogazione dei contributi concessi;
- m) le modalità di comunicazione degli interventi della Fondazione poste a carico dei beneficiari.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

3 - Nel caso in cui in corso di realizzazione il progetto finanziato debba essere rivisto, ridotto o modificato radicalmente, il beneficiario dovrà richiedere preventivamente l'assenso della Fondazione; la mancata comunicazione in presenza di significative divergenze tra progetto presentato e la sua realizzazione o la destinazione delle risorse assegnate in difformità ai progetti stessi, potrà costituire causa di esclusione dalle graduatorie relative ai successivi bandi fino ad un massimo di 5 anni con provvedimento della commissione di verifica da comunicare agli interessati.

4- Di norma il bando non potrà prevedere il finanziamento di spese correnti ma solo l'intervento, sempre in via sussidiaria, a fronte di progetti caratterizzati da novità, economicità d'azione, efficienza e sostenibilità.

5 - L'emanazione dei bandi costituisce una facoltà della Fondazione trattandosi solo di una delle possibili modalità di intervento a favore di progetti di terzi; i bandi, quando emanati, possono avere specifica finalità oppure essere genericamente diretti ad ogni potenziale iniziativa da realizzare nei settori ammessi. Nel DPP devono essere annualmente indicate le modalità prescelte per il sostegno delle iniziative di terzi che devono essere, in ogni caso, indirizzate al bene comune.

6 In caso di ricorso allo strumento del "bando erogativo", il loro contenuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in una riunione da tenersi, salvo casi eccezionali, entro il mese di luglio dell'anno successivo al DPP di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di approvare nuovi bandi nel corso dell'anno, nell'ambito degli stanziamenti approvati dall'Organo di Indirizzo.

7 - Le richieste di contributo non presentate tramite bandi anche relative a progetti concordati vengono presentate per iscritto alla Fondazione; l'ufficio di Presidenza effettua una prima valutazione, sentendo del caso gli interessati, al seguito della quale propone al Consiglio di Amministrazione i progetti ritenuti a suo giudizio validi per l'eventuale concessione del contributo che viene poi deliberato a insindacabile giudizio dal Consiglio, nel rispetto dei principi generali previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 10

(Bandi tematici o di area o pluriennali)

1 - Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore dal DPP annuale potranno essere eventualmente previste speciali assegnazioni a progetti presentati da tre o più soggetti relativi alla medesima iniziativa (Bandi tematici) o da soggetti residenti in almeno tre comuni diversi inseriti nel territorio di riferimento (Bandi d'area). Per i bandi tematici e/o di area la misura del co-finanziamento richiesto può essere elevata fino ad un massimo del 50%.

2 - Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore dal DPP annuale potranno essere previste speciali assegnazioni per progetti pluriennali destinati a concludersi nel periodo massimo di cinque anni; fino alla conclusione del progetto i beneficiari non possono ricevere nessun altro sussidio dalla Fondazione per altre iniziative. Anche per i bandi pluriennali la misura del co-finanziamento richiesto può essere elevata fino ad un massimo del 50%.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

3 - I progetti accolti sono finanziati in misura non inferiore all'80% del contributo richiesto e devono essere rendicontati per l'intero importo del progetto, dedotta l'eventuale quota non finanziata dalla Fondazione.

4 - Il Consiglio di Amministrazione determina per ogni settore l'eventuale stanziamento attribuito ai bandi tematici e d'area e pluriennali.

5 - I soggetti partecipanti al bando tematico e/o d'area e al bando pluriennale possono presentare, se ammissibili, anche una domanda a valere su eventuali bandi ordinari; peraltro in caso di accoglimento della domanda a valere sui bandi tematici e/o d'area la domanda sui bandi ordinari sarà automaticamente esclusa.

ARTICOLO 11 (Delibera sulle erogazioni)

1 - Le deliberazioni in ordine alle erogazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che opera in totale autonomia nel rispetto dei principi di cui al comma 6 dell'art. 2

2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle richieste di contributo sulla base dei criteri fissati nei bandi relativi, nonché di quelli ulteriori stabiliti in relazione alle diverse modalità di selezione adottate.

3 - Salvo il caso in cui la domanda sia manifestamente carente degli elementi formali richiesti dal bando, ogni decisione sul mancato accoglimento delle stesse è riservata al Consiglio di Amministrazione.

4 - Per ogni pratica esaminata il Consiglio di Amministrazione, nei propri atti, motiva per iscritto le decisioni assunte.

5 - Gli atti, unitamente agli eventuali rilievi fatti pervenire dai soggetti richiedenti, sono posti a disposizione dei componenti gli altri Organi della Fondazione.

6 - Prima di assumere la decisione definitiva in ordine ad ogni erogazione che impegni la Fondazione per un importo superiore a 150.000 EURO, deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori e dell'Organo di Indirizzo.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

ARTICOLO 12 (Esame delle richieste)

1 - Effettuato l'esame di tutte le richieste di contributo relative ai bandi, il Consiglio di Amministrazione, predispose una graduatoria delle stesse, redatta sulla base della applicazione dei criteri stabiliti dal bando o dalle altre procedure selettive adottate, tenendo conto delle informazioni pervenute attraverso l'esame della documentazione ottenuta e grazie alle eventuali audizioni o delucidazioni dei soggetti richiedenti.

L'elenco è reso pubblico mediante inserimento sul sito internet della Fondazione.

ARTICOLO 13 (Organi Consultivi per la valutazione delle richieste)

1 - Quando la richiesta di contributo superi i 150.000 EURO il Consiglio di Amministrazione può farsi assistere da uno o più esperti nella selezione delle domande pervenute, dandone preventiva indicazione nel bando di selezione specificando i compiti ad essi attribuiti.

2 - Agli esperti è riconosciuto un rimborso spese e può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, sentito il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 14 (Criteri per la valutazione delle domande di terzi)

1 - Nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di terzi, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle seguenti variabili ed indici:

- a) rapporto tra entità della erogazione e capacità dell'intervento di raggiungere i fini istituzionali della Fondazione;
- b) aderenza geografica dell'intervento con l'area d'interesse della Fondazione;
- c) quota di cofinanziamento propria del richiedente o di terzi eccedente il minimo richiesto;
- d) impatto ambientale delle iniziative proposte ed effetti a regime delle iniziative finanziate in materia di sostenibilità ambientale;
- e) numero di richieste del richiedente presentate e finanziate in precedenza;
- f) originalità e contenuto innovativo del progetto;
- g) Efficienza intesa come coerenza tra risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa ed obiettivo perseguito;
- h) Sostenibilità ovvero capacità di proseguire l'azione oltre i termini previsti dal sostegno finanziario della Fondazione e capacità di catalizzare altre risorse aggiuntive a quelle erogate;
- i) coerenza interna del progetto avendo riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

- j) caratteristiche del richiedente (competenza, professionalità, reputazione, propensione a “fare sistema”, e precedenti esperienze nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi);
 - l) previsione, come parte del progetto, di un programma di autovalutazione sulla realizzazione dello stesso nelle diverse fasi, attraverso parametri obiettivi;
 - m) assenza di domande presentate nell'anno precedente a quello di partecipazione al bando;
 - n) valutazioni acquisite in sede di esame di precedenti progetti da parte della specifica commissione interna di verifica al momento della rendicontazione;
 - o) previsione, come parte del progetto, di un programma di autovalutazione sulla realizzazione dello stesso nelle diverse fasi, attraverso parametri obiettivi.
- 2 - Il Consiglio di Amministrazione può determinare ulteriori variabili ed indici di carattere generale di cui tener conto nella decisione sulla ammissibilità o meno della erogazione e può variare l'ordine di priorità dell'elenco precedente.

ARTICOLO 15 (Comunicazione delle decisioni)

- 1 - Ogni decisione sulle richieste di erogazione relative ai bandi è comunicata ai richiedenti mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione.
- 2 - Una richiesta di contributo non accolta per carenza di fondi, può essere riproposta in relazione ai successivi bandi pubblicati dalla Fondazione, se sempre attuale e reputata di interesse.
- 3 - Per ogni singolo intervento, compresi i progetti diretti, l'elenco dei soggetti cui è stato concesso il contributo e l'ammontare di quest'ultimo è pubblicato nel bilancio di missione allegato al bilancio consuntivo della Fondazione, a sua volta reso pubblico sul sito istituzionale. La pubblicazione ha natura meramente informativa e non vincola la Fondazione, per la quale ha valore solo l'invio della lettera di concessione di contributo o la pubblicazione sul sito per i finanziamenti da bando.

Titolo V – Concessione del contributo e monitoraggio delle iniziative sostenute

ARTICOLO 16 (Effettuazione delle erogazioni-Compiti del personale della Fondazione)

- 1 - Il presidente o il Segretario Generale sovrintendono alle procedure di erogazione successive alla deliberazione, inviano le relative comunicazioni e seguono la corrispondenza relativa, assicurando che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
- 2 - La Fondazione eroga di norma i contributi solo a consuntivo e previa adeguata rendicontazione. In casi eccezionali e motivati può essere disposta una parziale anticipazione del contributo concesso.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

3 - Nel bando o nella lettera di concessione sono specificati gli obblighi di rendicontazione e gli altri oneri posti a carico del beneficiario al fine di garantire un corretto utilizzo dei fondi ricevuti nonché di favorire le necessarie verifiche sul loro uso.

5 - La concessione del contributo fa sorgere l'obbligo, a conclusione del progetto, di inviare una relazione dettagliata sulla sua realizzazione, sui risultati ottenuti, nonché una rendicontazione puntuale delle spese sostenute. Nel caso di erogazioni pluriennali è richiesta una relazione per ogni anno. Il Bando può stabilire che siano presentate più relazioni in coincidenza con le diverse fasi in cui deve essere articolato il progetto.

Entro **18 mesi** dalla data di pubblicazione dell'elenco in caso di bandi o del ricevimento della lettera di concessione di contributo negli altri casi, i beneficiari devono far pervenire alla Fondazione la rendicontazione dell'iniziativa; **i progetti che entro tale termine non siano stati rendicontati in tutto o in parte, saranno soggetti a revoca integrale di diritto senza bisogno di ulteriori comunicazioni nel primo caso ed a liquidazioni parziali nella seconda ipotesi.**

In casi eccezionali e motivati il termine di cui sopra potrà essere oggetto di proroga per un periodo non superiore a 6 mesi, mediante motivata istanza da presentare alla Fondazione prima dello scadere del termine ordinario.

Fermo quanto sopra la Fondazione può in ogni momento richiedere integrazioni e/o chiarimenti; la mancata risposta o il mancato invio, totale o parziale, della documentazione entro 60 giorni dalla richiesta della Fondazione determinerà la preclusione a partecipare a successive iniziative fino ad un massimo di 5 anni, salvo il diritto alla restituzione del contributo indebitamente percepito.

6 - Le erogazioni dei contributi sono effettuate su conti bancari o postali intestati ai richiedenti, al netto delle spese di bonifico per tutti gli accrediti su banche diverse dalla Cassa di Risparmio di Volterra SpA, ovvero, previa delegazione di pagamento e ove consentito dalle vigenti normative mediante il pagamento di fatture intestate al beneficiario e regolate direttamente dalla Fondazione a fronte delle iniziative finanziate. Sono escluse forme diverse di pagamento.

ARTICOLO 17

(Valutazione della attuazione dei progetti)

1 - Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare con tutti i mezzi ritenuti necessari, eventualmente con l'ausilio di esperti, la realizzazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi ed i risultati ottenuti rispetto a quanto previsto nel progetto finanziato. Tutti i progetti di terzi finanziati, indipendentemente dalla modalità di accesso al contributo, sono valutati da una apposita commissione interna che redige una sintetica valutazione motivata in relazione a parametri oggettivi riscontrati dalla documentazione pervenuta o da verifiche dirette. Gli esiti delle verifiche costituiscono elemento da utilizzare per successive valutazioni di ulteriori finanziamenti.

2 - Il mancato rispetto del progetto per causa imputabile al soggetto che ha ricevuto l'erogazione, sanzionato da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, costituisce motivo di esclusione dalle erogazioni della Fondazione per almeno 5 anni.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

3 - In ogni caso, trascorsi sei mesi dalla comunicazione della assegnazione del contributo senza che la realizzazione dell'opera sia iniziata, salvo che vengano fornite valide e documentate giustificazioni, il contributo è revocato di diritto; tale fattispecie, per le sue rilevanti implicazioni, dovrà essere resa nota ai beneficiari nel bando pubblico o nella lettera di concessione del finanziamento. L'assegnazione del contributo verrà altresì revocata di diritto qualora, in assenza di valide motivazioni, l'opera non sia ultimata nei termini previsti nel bando di erogazione o nella lettera di concessione. Il contributo sarà altresì revocato di diritto qualora risulti che l'opera finanziata sia stata realizzata contravvenendo le normative, anche fiscali, vigenti comprese le normative di sicurezza del lavoro. E' facoltà della Fondazione revocare il contributo qualora risulti evidente, senza la previa autorizzazione della Fondazione stessa, un diverso utilizzo rispetto a quello per il quale il contributo era stato assegnato.

4 - A tutela degli interessi della Fondazione, sulla comunicazione della assegnazione, ove ne sussistano i presupposti (ad es. liquidazione su stati di avanzamento), potrà essere fatto esplicito riferimento alle cause di revoca, in modo da agevolare eventuali azioni di recupero dei contributi erogati prima della revoca.

5 - E' di competenza del Consiglio di Amministrazione la decisione in ordine alle azioni da intraprendere per il recupero dei contributi erogati.

Titolo VI – Disposizioni finali

ARTICOLO 18 (Pubblicità delle iniziative)

1 - Lo Statuto della Fondazione, il bilancio annuale preventivo e consuntivo, gli eventuali bandi di erogazione, gli esiti delle istruttorie nonché gli altri documenti di cui sia obbligatoria e/o opportuna la diffusione riguardanti la attività della Fondazione, sono resi pubblici attraverso uno o più dei seguenti mezzi:

- a) deposito presso ogni Filiale della Cassa di Risparmio di Volterra Spa;
- b) pubblicazioni a stampa realizzate a cura della Fondazione ed inviate su richiesta ai soggetti interessati, dietro rimborso delle sole spese di stampa e di spedizione;
- c) pubblicazione su sito Internet della Fondazione;
- d) eventuale invio agli Enti ed alle Organizzazioni maggiormente rappresentativi dei soggetti attivi nei settori nei quali opera la Fondazione ed a cui si riferiscono i documenti da inviare, tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività della Fondazione;
- e) invio, per conoscenza, ai soggetti ai quali è attribuito il potere di designazione dei componenti l'Organo di indirizzo;
- f) invio alla Autorità di vigilanza di cui all'art 2 comma 1 lett i) della Legge 23.12-1998 n. 461, per conoscenza nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto da disposizioni di Legge o di regolamento.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Regolamento dell'Attività Istituzionale

ARTICOLO 19

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo.

2 - Ai contributi per i quali sia già stata presentata domanda di erogazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi la procedura e le disposizioni vigenti al momento di presentazione della domanda.

3 - Le domande relative alle iniziative 2016 dovranno riguardare progetti da attivare -dal primo gennaio dell'anno successivo all'emanazione e dovrà concludersi entro 18 mesi dall'emanazione.

4 - Negli anni successivi saranno applicate le medesime tempistiche di cui al comma 3 .